

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO  
ASSICURATIVO (gara 21-2015)**

## ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio assicurativo, ossia lo svolgimento dell'attività professionale di broker comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nonché nella loro esecuzione e gestione, nei termini generali di cui agli artt. 106 e segg. del D.Lgs. n. 209/2005, per le Aziende Sanitarie regionali, così come definito nella D.G.R. 21-6940 del 23/12/2013 per i seguenti rami:

### Tipologia di polizza

1. RCT/O - (Responsabilità Civile Terzi)
2. RCAuto/Kasko/ARD
3. Altre tipologie:
  - *RC Patrimoniale*
  - *All Risks Property*
  - *Infortuni*
  - *Kasko/incendio/furto*
  - *RC sperimentazioni cliniche no profit DM 14 luglio 2009*
  - *Tutela Giudiziaria – spese legali e peritali*

Il servizio comprende lo svolgimento delle suddette attività professionali correlate anche alla gestione, attuazione e sviluppo del “Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali” attualmente delegato dalla Regione Piemonte all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

L'ammontare annuo dei premi assicurativi, cumulativo di tutte le Aziende Sanitarie regionali e **riferito all'anno 2014**, è pari a € 20.628.011,88 e ripartito come segue:

<i>Tipologia di polizza</i>	<i>Premio complessivo annuo</i>
RCT – Responsabilità Civile Terzi – Rischi Sanitari	€ 15.278.113,80
RC Patrimoniale	€ 318.187,68
All Risks	€ 1.239.555,83
Incendio	€ 1.075.997,95
Furto	€ 371.491,53
Infortuni	€ 1.117.030,22
RC Auto	€ 659.198,44
Kasko/ARD	€ 416.631,93
RC Sperimentazioni cliniche	€ 52.525,00
Tutela giudiziaria <sup>1</sup>	€ 99.279,50

## ART. 2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO

<sup>1</sup> Tale valore fa riferimento esclusivamente alla ASL TO1

Al fine di conoscere il contesto di riferimento, il concorrente potrà prendere visione della seguente documentazione:

- D.G.R. 21-6940 del 23/12/2013 “Programma per la gestione dei rischi sanitari di responsabilità civile delle ASR. Definizione degli elementi costitutivi e delle modalità di gestione del Programma per il biennio 2014-2015”;
- Mappatura dei sinistri RCT/O della Regione Piemonte anni 2005-2013;
- Benchmark del sistema sanitario piemontese aggiornato a novembre 2014.

### **ART. 3 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di brokeraggio prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni e servizi concernenti l'assistenza e la consulenza alle Aziende Sanitarie:

- Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti, mediante l'acquisizione dal precedente Broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi compreso lo stato dell'arte della gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente, al fine di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi;
- Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi;
- Aggiornamento periodico dello stato dei rischi e relative proposte di piazzamento sul mercato assicurativo con cadenza almeno semestrale;
- Assistenza, nei termini e per le modalità previsti dalle norme vigenti, nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti, compresa la predisposizione di capitolati e contratti;
- Gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione stipulato a seguito della procedura di gara con la collaborazione del Broker e monitoraggio costante della copertura in essere, anche in seguito all'evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia;
- Contatto ed incontri periodici con le Compagnie che, risultate aggiudicatrici delle procedure di gara, hanno emesso conseguentemente le polizze ed assicurano i rischi in capo alle amministrazioni nonché contatti ed incontri periodici con i funzionari delle Aziende Sanitarie;
- Assistenza agli uffici per la verifica delle polizze assicurative presentate, a seguito di aggiudicazione, dalle società assicuratrici;
- Gestione amministrativa delle polizze con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti; i pagamenti dei premi verranno effettuati dalle Aziende per il tramite del Broker, come meglio specificato nel seguito;
- Assistenza nelle varie fasi di trattazione e di gestione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle imprese di assicurazione;
- Elaborazione di un rapporto annuale e di statistiche dei sinistri che sintetizzino gli elementi e le risultanze principali del programma assicurativo aziendale, nonché gli interventi effettuati e le attività da programmare e attuare a breve e medio termine;

- Assistenza e predisposizione di stime/valutazioni delle consistenze immobiliari delle Aziende;
- Messa a disposizione di strumenti informatici per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri;
- Attività di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale del personale delle strutture aziendali competenti in materia;
- ogni altra ulteriore attività professionale a supporto delle Aziende.

Il fornitore inoltre dovrà occuparsi di:

- Assistenza e consulenza per la gestione, l'attuazione e lo sviluppo del “Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali”;
- Esercizio di funzioni consultive, di raccordo operativo e di elaborazione statistica in relazione alle attività di gestione e di liquidazione dei sinistri di competenza delle Aziende, in proprio e/o in quanto sedi capogruppo dei Comitati di Gestione dei Sinistri delle singole Aree Interaziendali di Coordinamento, rientranti per valore nel Fondo Speciale Regionale;
- Collaborazione e consulenza nelle fasi di gestione delle vertenze, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, inerenti il Programma Assicurativo aziendale e/o regionale;
- Elaborazione di un rapporto annuale e di statistiche dei sinistri che sintetizzino gli elementi e le risultanze principali del “Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali”, gli interventi effettuati e le attività da programmare e attuare a breve e medio termine.

#### **ART. 4 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Le Aziende Sanitarie regionali provvederanno al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il Broker si impegna a rilasciare all'Azienda aderente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà debitamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **ART. 5 – DURATA**

La Convenzione avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa. Per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura del servizio da parte delle Aziende Sanitarie regionali.

I singoli contratti attuativi della Convenzione stipulati dalle Aziende sanitarie regionali potranno essere stipulati entro la data di scadenza della Convenzione stessa.

Ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett b) del D.lgs. 163/2006, S.C.R.-Piemonte S.p.A si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi, fino ad un massimo di ulteriori 24

(ventiquattro) mesi dalla naturale scadenza, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, alle stesse condizioni pattuite. L'efficacia dei singoli contratti attuativi in essere verrà differita per pari periodo.

S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva, inoltre, la possibilità di prorogare il contratto in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

#### **ART. 6 – VALORE DELL'APPALTO E COMPENSO**

L'aggiudicazione dell'incarico per il servizio di Brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto per l'Azienda, né presente né futuro, per compensi, retribuzioni, rimborsi o quant'altro in quanto l'attività del broker sarà remunerata con le provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle Compagnie di assicurazione.

In particolare, la provvigione di cui sopra viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta economica ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie di Assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione

Ferma restando la non onerosità del presente servizio per S.C.R. – Piemonte S.p.A. e le Aziende Sanitarie regionali, il valore presunto triennale del presente appalto ammonta ad € 3.478.867,88 e quello totale, comprensivo dell'opzione contrattuale ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett b) D.lgs. 163/06, viene stimato, ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per l'espletamento della gara, in presunti € 5.798.113,13.

#### **ART. 7 – LIVELLI DI SERVIZIO**

L'esecuzione dei servizi oggetto di gara dovrà avvenire nel rispetto dei livelli di servizio di seguito riportati. L'inosservanza di tali livelli di servizio comporterà l'applicazione di penali secondo quanto disciplinato al successivo Art. 9.

##### **Presentazione del nuovo programma assicurativo**

L'Aggiudicatario dovrà provvedere, relativamente al "Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali", alla presentazione del nuovo programma assicurativo - mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati - entro 30 giorni solari e consecutivi dalla stipula della convenzione.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere inoltre alla presentazione del programma assicurativo relativo a tutti gli altri rischi - mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati - entro 60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto di affidamento con ciascuna Azienda Sanitaria regionale aderente alla convenzione.

##### **Notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi**

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a notificare a ciascuna Azienda aderente alla convenzione le scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, nonché degli atti di liquidazione dei

sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, con almeno 60 giorni solari di anticipo.

### **Consegna del rapporto annuale**

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna a ciascuna Azienda Sanitaria aderente alla convenzione del rapporto annuale e di statistiche dei sinistri, relativo all'anno precedente, entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare .

### **Disponibilità del referente operativo del Broker**

L'Aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità di un proprio referente operativo per attività da svolgere presso le sedi delle Aziende Sanitarie regionali che aderiranno alla presente convenzione per consulenza, assistenza ed esame delle problematiche assicurative in corso, per un massimo previsto per Azienda pari a 20 giornate di disponibilità annue, distribuite in relazione alle esigenze delle singole Aziende.

In caso di richiesta di assistenza, l'Aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità e la presenza presso la sede dell'Azienda di un proprio referente operativo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

### **Consegna reportistica a S.C.R. Piemonte**

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna a SCR- Piemonte S.p.A. di un rapporto annuale relativo al pagamento dei premi e alla situazione dei sinistri di ciascuna Azienda Sanitaria aderente alla convenzione. Tale rapporto dovrà essere consegnato a SCR- Piemonte S.p.A. con cadenza annuale, entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare.

## **ART.8 – OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI**

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato e negli altri documenti di gara. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

- L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Aziende Sanitarie che aderiranno alla Convenzione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti.
- L'aggiudicatario si impegna a fornire i servizi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel disciplinare e nel presente capitolato.
- L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse delle Aziende Sanitarie, osservando tutte le indicazioni e le richieste delle stesse e nel rispetto della Convenzione stipulata con S.C.R.-Piemonte S.p.A, secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Azienda Sanitaria aderente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

- L'aggiudicatario si obbliga a garantire la fattibilità del Progetto operativo in ogni sua fase ed in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie alle Aziende Sanitarie in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità dell'aggiudicatario stesso in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.
- L'aggiudicatario si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa condotta per conto delle Aziende Sanitarie, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alle Aziende Sanitarie aderenti.
- L'aggiudicatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici delle Aziende Sanitarie né può impegnare le Aziende medesime se non preventivamente autorizzato.
- L'Aggiudicatario avrà l'onere di passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle polizze effettuata nel periodo di valenza contrattuale al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara di Brokeraggio assicurativo nuovamente espletata al termine della presente Convenzione.

## ART. 9 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante alla Azienda Sanitaria richiedente) od imputabili all'Azienda Sanitaria richiedente, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato Tecnico, la singola Azienda Sanitaria regionale ha la facoltà di applicare le seguenti penali

<i>Livello di servizio</i>	<i>Valore soglia</i>	<i>Penale</i>
Presentazione del nuovo programma assicurativo	30 giorni solari e consecutivi dalla stipula della convenzione, in relazione al "Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali"	€ 600,00 (seicento/00) per ogni giorno di ritardo
	60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto di affidamento con ciascuna Azienda Sanitaria regionale aderente alla convenzione, in relazione a tutti gli altri rischi	
Notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi	60 giorni solari di anticipo	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo
Consegna del rapporto annuale a ciascuna Azienda Sanitaria aderente	Entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Disponibilità del referente del Broker	3 giorni lavorativi dalla richiesta	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Consegna reportistica a SCR Piemonte	Entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare.	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo

## **ART.10 - PREROGATIVE DELLE AZIENDE**

Restano di esclusiva competenza delle Aziende Sanitarie la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Le Aziende Sanitarie restano in ogni caso libere di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, e di intraprendere rapporti con qualsiasi compagnia di assicurazione, nel rispetto dei termini e delle modalità della normativa in vigore.

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Azienda di riferimento
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Azienda senza il suo preventivo, esplicito, consenso.

## **ART. 11 - REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTI OPERATIVI**

L'Aggiudicatario si impegna a designare, dalla data di decorrenza dell'incarico, un referente per l'esecuzione del contratto, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.lgs. n. 209/2005, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalle Aziende Sanitarie .Il referente del contratto potrà individuare i referenti operativi per ogni Azienda aderente che dovranno riportare al referente del contratto l'operatività.

Sia il referente del contratto, sia i referenti operativi dovranno possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

## **ART. 12 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed



integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'Azienda Sanitaria la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

### **ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto tra le imprese di assicurazione, i broker e le Aziende è consentito per il tramite del conto separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005). Nel caso in cui il Broker, ai sensi dell'art. 117, comma 3- bis del Codice delle assicurazioni, in alternativa all'accensione del conto separato provveda a mezzo fideiussione bancaria, dovrà attivare un conto bancario o postale ai sensi della L. 136/2010 e smi..

### **ART. 14 - RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, S.C.R. – Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.